

N. 12/2017 R.G.



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DELEGATO

Nel proc. n. 12/2017 R.G. di cui in epigrafe - Composizione della crisi da sovraindebitamento - ha emesso il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 10 della L. n. 3/2012

Richiamata la proposta di accordo di composizione ai sensi dell'art. 6 e ss. della L. n. 3/2012 presentata con atto depositato in Cancelleria in data 20/3/2013 da:

- **CASARIN EMANUELA**, nata a Istrana (TV), il 12/2/1962 (c.f. CSR MNL 62B52 E373W) residente a Vedelago (TV), Via del Sole n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Urbano Bessegato del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Asolo (TV), Via Palladio n. 1;

esaminati la proposta depositata e gli atti allegati, nonché le modifiche e integrazioni al piano e i relativi allegati depositati in via telematica il 6/4/2017 a seguito dell'ordinanza emessa da questo Giudice il 21/3/2017, ed in particolare l'attestazione redatta dall'Organismo di composizione della crisi nominato dal Presidente del Tribunale con provvedimento d.d. 12/01/2017, dott. Giovanni Orso, dimessa ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 7, comma 1, della L. n. 3/2012;

ritenuto che:

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. a) della L. n. 3/2012 a fronte dello squilibrio tra l'esposizione debitoria (oltre € 450.000,00) e il valore di realizzo del patrimonio personale dell'interessata;
- la dedotta matrice causale del sovraindebitamento in cui la ricorrente versa - individuabile nelle obbligazioni di garanzia dalla stessa contratte principalmente nell'interesse della società PROGETTI s.r.l. in liquidazione poi dichiarata fallita - ne delinea, per un verso, la non riconducibilità della correlativa posizione soggettiva nel novero dell'imprenditore autonomamente fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F., mentre, per altro verso, ne esclude la sussumibilità nell'ambito definitorio della figura del «consumatore» come individuata dalla lett. b) dell'art. 6 della menzionata legge;

rilevato che la nominata debitrice:

- ha indicato i creditori e le somme dovute;
- ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi e l'elenco spese correnti;
- ha dichiarato la propria situazione soggettiva in relazione alla proprietà di beni mobili o immobili;

rilevato che vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dall'indicato Organismo di composizione della crisi nominato dal Presidente del Tribunale;



visto l'art. 10 della legge 27/1/2012 n. 3 e ss. mod. e integraz.;

FISSA

l'udienza del giorno **22 giugno 2017 ad ore 12.30** avanti a sé, presso il Tribunale di Treviso, piano V, stanza n. 502, per procedersi all'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

DISPONE

la comunicazione del presente decreto entro il 10/5/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge 3/2012.

ORDINA

la pubblicazione della proposta con la relativa integrazione nonché del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- 2) disposti sequestri conservativi;
- 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'Organismo di composizione della crisi (dott. Giovanni Orso, con studio in Castelfranco Veneto - TV - Via degli Olivi, 6/A - Fax 0423/496919 - E-Mail: giovanni.orso@contecervi.it; giovanni.orso@legalmail.it) a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta.

In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11 della L 3/2012, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio-assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, lì 19/04/2017

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Gianluigi Zulian

